



COMUNE DI GENOVA

Direzione Protezione Civile

ORDINANZA DELLA SINDACA

ATTO N. ORD 458 DEL 10/12/2025

**OGGETTO: REVOCA TOTALE DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 80 DEL 28/03/2025
RELATIVA ALL'INTERDIZIONE DI GIARDINO PERTINENZIALE AL
CIVICO 9 DI VIA CRESTA, CAUSA PERICOLO ESTERNO**

La Sindaca

Visto l'art. 54, commi 4 e 4 bis del D. Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), che individua le competenze del Sindaco in tema di provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;

Premesso che:

- in data 24/03/2025 veniva richiesto l'intervento del personale dell'Ufficio Pubblica Incolumità presso il civ. 9 di Via Cresta (strada comunale) in quanto sul posto era intervenuta una pattuglia della Polizia Locale a causa del crollo del muro sottostrada e conseguente interdizione della stessa;
 - in pari data il personale dell'Ufficio Pubblica Incolumità esperiva dunque un sopralluogo presso le aree in oggetto;
- in considerazione dello stato dei luoghi, si disponeva, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm. e fino al ripristino e/o verifica delle condizioni di sicurezza:
- l'interdizione del giardino pertinenziale del civ 9 di Via Cresta causa pericolo esterno (muro sottostrada comunale crollato);

Richiamata dunque l'Ordinanza Sindacale n. 80 del 28/03/2025 ad oggetto "*Interdizione di giardino pertinenziale civ 9 di Via Cresta causa pericolo esterno*";

Rilevato che l'Ufficio Pubblica Incolumità ha ricevuto la nota prot. 0624987.I del 05/12/2025 relativa alla messa in sicurezza delle aree oggetto di interdizione da parte dei tecnici della Direzione Manutenzione e Verde Pubblico;

Considerato che sulla base della dichiarazione di messa in sicurezza sopra citata, l'Ufficio Pubblica Incolumità ha revocato totalmente le disposizioni di cui all'Ordinanza Sindacale n. 80 del 28/03/2025 con la nota prot. 0627400.U del 09/12/2025;

Dato atto che del provvedimento di revoca totale delle misure di interdizione e chiusura è stata preventivamente inoltrata comunicazione al Prefetto, ex art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con la sopra citata nota prot. 0627400.U del 09/12/2025;

Considerato altresì che:

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Funzionario T.E.Q. dell'Ufficio Pubblica Incolumità Arch. Niccolò Poggesi;
- il Responsabile del Procedimento è la Dirigente della Protezione Civile Ing. Irene Marras, che è incaricata di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento e che attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

ORDINA

anche a convalida di quanto disposto dall'Ufficio Pubblica Incolumità con la nota prot. 0627400.U del 09/12/2025, la revoca totale dell'Ordinanza Sindacale n. 80 del 28/03/2025 per le aree esterne private in Via Cresta civico 9;

DISPONE

che la presente ordinanza sia trasmessa:

- alla Segreteria Organi Istituzionali, per la notifica agli interessati nelle forme di Legge;
- alla Direzione di Area Corpo Polizia Locale - Direzione Protezione Civile - Ufficio Pubblica Incolumità per quanto di competenza;
- al Comando Polizia Locale - Unità Territoriale Levante per conoscenza e quanto di competenza
- al Municipio 9 Levante, per conoscenza e quanto di competenza;
- alla Direzione Entrate Tributarie e Canoni - Ufficio TARI/IMU, per conoscenza e quanto di competenza;
- alla Direzione Idrogeologia, Geotecnica e Vallate, per conoscenza;

Documento sottoscritto digitalmente

- ad AMIU Genova, per conoscenza;
- alla Direzione di Area Programmazione e Attuazione Opere Pubbliche - Direzione Strade, per conoscenza e per quanto di competenza;
- alla Direzione di Area Programmazione e Attuazione Opere Pubbliche - Direzione Manutenzione e Verde Pubblico, per conoscenza e per quanto di competenza;
- all'Ufficio Toponomastica - Sicurezza e Qualità, per conoscenza;
- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, per conoscenza;
- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

IL VICESINDACO
ALESSANDRO LUIGI TERRILE

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.